

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
UFFICIO CENTRALE PER IL REFERENDUM

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

L'Ufficio Centrale per il Referendum composto dai Signori
Magistrati:

MONTANARI VISCO dott. Giancarlo	Presidente
GRANATA dott. Renato	Vice Presidente
CAROTENUTO dott. Gaetano	" "
GARELLA dott. Francesco	Componente
AIELLO dott. Carlo	"
BRONZINI dott. Antonio	"
D'ALBERTO dott. Michelangelo	"
ROMBI dott. Paride	"
BILARDO dott. Luigi	"
MOLINARI dott. Pasquale Vincenzo	"
LUMIA dott. Giuseppe	"
PAFUNDI dott. Rocco	"
CASIROLI dott. Antonio	"
SEMERIA dott. Arrigo	"
CAVALLARI dott. Giovanni	"
MORO dott. Alfredo Carlo	"
MOLLICA dott. Francesco	"
ALVARO dott. Giuseppe	"
ADAMI dott. Vincenzo	"
CARACCIULO di FEROLETO dott. Francesco	"
DI MAURO dott. Giuseppe	"
CORDA dott. Mario	""

ha pronunciato la seguente

O R D I N A N Z A

Visto il d.P.R. 26 marzo 1990, col quale è stato indetto il referendum abrogativo dell'art. 35, I° comma, della Legge N. 300 del 1970, limitatamente alle parole "dell'art. 18 e";

Ritenuto che è sopravvenuta la legge 11 maggio 1990 n. 108 (che entrerà in vigore anteriormente alla data di convocazione dei comizi referendari) la quale all'art. 6 abroga espressamente la norma oggetto della richiesta referendaria;

Vista la memoria prodotta dai promotori e presentatori della richiesta di referendum;

Sentito, in sede di discussione orale, il professor avvocato Valerio ONIDA, difensore dei promotori e presentatori;

c o n s i d e r a t o

che l'art. 6 della legge n. 108/90 espressamente sopprime le parole "dell'art. 18 e" contenute nel primo comma dell'art. 35 della legge 20 maggio 1970 n. 300, oggetto della richiesta di referendum abrogativo, insieme però innovando la disciplina complessiva dei licenziamenti individuali;

che si pone quindi il problema di cui all'art. 39 della legge 25/5/1970 n. 352 nel testo risultante dalla sentenza n. 68 del 1978 della Corte Costituzionale;

che, ai fini della valutazione da compiere per stabilire se le operazioni referendarie debbano arrestarsi o se invece il referendum debba avere luogo sulle corrispondenti norme della nuova legge, è del tutto irrilevante il raffronto fra il risultato perseguito dai proponenti ed il risultato conseguito dalla innovazione legislativa, mentre il confronto va posto unicamente fra la disciplina precedente e la disciplina successiva della fattispecie legale oggetto della proposta referendaria;

che il contenuto normativo della disposizione oggetto del referendum concerne la disciplina dei licenziamenti individuali dei lavoratori appartenenti ad unità produttive di imprese commerciali e industriali con meno di 16 dipendenti, o agricole con meno di 6, e ad imprese che, rispettivamente, occupano nell'ambito del Comune meno di 16 o meno di 6 dipendenti;

che il raffronto va quindi compiuto comparando la disciplina dettata dal sistema previgente per tale situazione con la disciplina per la stessa situazione risultante dal nuovo sistema;

che nella disciplina previgente i suddetti lavoratori, da un lato, erano esclusi dalla c.d. tutela reale e, dall'altro, fruivano della c.d. tutela obbligatoria soltanto se appartenenti ad imprese che nel complesso comprendevano più di 35 dipendenti;

che, per contro, nella nuova disciplina gli stessi lavoratori, da un lato, sono ammessi a fruire in ogni caso della tutela obbligatoria qualunque sia il numero di dipendenti complessivamente occupati nell'impresa e, dall'altro, sono ammessi a fruire della stessa tutela reale in situazioni ~~prima~~ escluse per effetto delle nuove disposizioni dettate in materia di computo di prestatori di lavoro prima non contemplati e di imprese con più di 60 dipendenti complessivi;

che alla luce delle superiori considerazioni deve affermarsi che la specifica disciplina dei licenziamenti dei lavoratori addetti alle piccole imprese risulta sostanzialmente modificata in conseguenza della generalizzazione della tutela obbligatoria e, comunque, della estensione ad una parte di tali lavoratori della stessa tutela reale, con innovazioni non puramente formali o di dettaglio ma significative;

D.q.m.

dichiara che non hanno più corso le operazioni relative al referendum di cui sopra.

Così deciso in Roma il 11 ottobre 1975.

IL PRESIDENTE

I COMPONENTI DELL'UFFICIO

*Giuseppe ...
... ..*

1 -

Paolo ...

... ..

... ..

Francesco Caracciolo di Feoleto

Enrico ...

... ..

... ..

Romolo ...

... ..

Giovanni ...

... ..

... ..

... ..

... ..

... ..

... ..

... ..

... ..

*... ..
... ..*